

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6425 del 30/11/2017
Oggetto	Voltura alla società SAMPINGRANAGGI Srl dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 269 del D.Lgs n° 152/2006 con determina dirigenziale PG n° 30151 del 23/02/2010 per l'impianto sito in Comune di Bentivoglio, via Saliceto n° 15, limitatamente ai punti di emissione E1, E25, E26, E28 e E31, originariamente intestata alla società SAMP Spa.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6659 del 30/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Voltura alla società SAMPINGRANAGGI Srl dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 269 del D.Lgs n° 152/2006 con determina dirigenziale PG n° 30151 del 23/02/2010 per l'impianto sito in Comune di Bentivoglio, via Saliceto n° 15, limitatamente ai punti di emissione E1, E25, E26, E28 e E31, originariamente intestata alla società SAMP Spa.

Il Responsabile Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Dispone la voltura parziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art 269 del D.Lgs 152/2006 dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 30151 del 23/02/2010², a favore della società SAMPINGRANAGGI Srl (c.f e p. iva 03503871208) per le sole emissioni in atmosfera E1, E25, E26, E28, E31 nello stabilimento ubicato nel Comune di Bentivoglio, via Saliceto n° 15, originariamente intestata alla società SAMP Spa.
2. Conferma la validità delle prescrizioni già autorizzate per i suddetti punti di emissione e riportate per chiarezza nell'allegato A del presente atto. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti ed effetti del provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del gestore dell'impianto. In particolare è confermata la validità fino al 22/02/2025, ossia 15 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione PG n° 30151 del 23/02/2010. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
3. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
4. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla società SAMP Spa dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 30151 del 23/02/2010 e successivo aggiornamento determina n° 1904 PG n° 134546 del 26/09/2013

Motivazione

Le società SAMP Spa, c.f e p. iva 00283710374, e SAMPINGRANAGGI Srl, c.f e p. iva 03503871208, aventi entrambe sedi legali in comune di Bentivoglio, via Saliceto n° 15 hanno inviato, unitamente alle Società SAMP SISTEMI Srl, SAMPUTENSILI MACHINE TOOLS Srl e SAMPUTENSILI CUTTING TOOLS Srl, in data 20/01/2016³ comunicazione del nuovo assetto societario e richiesta di parziale voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art 269 del D.Lgs 152/06 alla SAMP Spa per i soli punti di emissione E1, E25, E26, E28, E31 generati dall'attività svolta dello stabilimento di Bentivoglio, via Saliceto n° 15.

Sono confermate tutte le prescrizioni tecniche ai punti di emissione oggetto di voltura che si riassumono per chiarezza nell'allegato A al presente atto.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 26,00 ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.

Si rilascia pertanto l'atto di parziale voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera PG n° 30151 del 23/02/2010 e successivo aggiornamento determina n° 1904 PG n° 134546 del 26/09/2013.

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in particolare rimangono invariati i tempi di scadenza e di rinnovo riportati al punto 2 del presente atto.

Il Responsabile
UO Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

³ Comunicazione di voltura agli atti di ARPAE con PGBO/2016/721 del 20/01/2016 pratica Sinadoc n° 2864 del 2016

⁴ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni Ambientali.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

SAMPINGRANAGGI Srl - comune di Bentivoglio - via Saliceto n° 15

ALLEGATO A

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera E1, E25, E26, E28, E31 derivanti dall'attività di produzione ingranaggi e riduttori svolta nello stabilimento in comune di Bentivoglio, via Saliceto n° 15, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SAMPINGRANAGGI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ESPULSIONE NEBBIE OLEOSE MACCHINE AD UMIDO

Portata massima	31000 Nm ³ /h
Altezza minima	13.00 m
Durata massima	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONI E25 – E26

PROVENIENZA: ESPULSIONE ARIA LAVATRICI

EMISSIONE E28

PROVENIENZA: LAVAGGIO SGRASSAGGIO

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal Gestore di stabilimento, ove debbono essere annotate le ore di funzionamento delle lavatrici, i consumi mensili degli sgrassanti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E31

PROVENIENZA: SBAVATRICE MANUALE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	13.00 m
Durata massima	21 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Materiale particolato

10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particolato;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendo per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia

rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in

materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società SAMPIMGRANAGGI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SAMPINGRANAGGI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.